



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 10

RECEPIMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024 -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell'Assessore FANTINO VALTER

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 modifica il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) andando a sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani con conseguenza che ora i rifiuti si distinguono in rifiuti urbani e rifiuti speciali sulla base dei criteri dettati esclusivamente dalla legge.
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 modifica inoltre il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo la possibilità di uscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche;
- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Cuneo è operante il Consorzio Ecologico Cuneese (CEC), istituito per effetto della Legge Regionale 24/2002 come ente di Bacino di Funzioni per la gestione associata dei servizi rifiuti dei 54 Comuni appartenenti al bacino 10, che può essere definito "Ente Territorialmente Competente", nell'accezione intesa dall'ARERA;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con

l'utenza/spazzamento e lavaggio delle strade, il quale espone un costo complessivo di € 10.130.550,00;

Dato atto che il limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, risulta rispettato;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dal Consorzio Ecologico Cuneese (CEC), con atto del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 11/04/2024;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 28/07/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che le tariffe del tributo sono determinate secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *"dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€	10.130.550 -
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€	81.447 -
Entrate da recupero evasione tributaria	€	168.358 -
Entrate da procedure sanzionatorie	€	70.042 =
Totale gettito tari	€	9.810.703

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 13 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a superfici ponderate e potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 60,51% a carico delle utenze domestiche;
- 39,49% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 28/07/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che l'Ente si avvale della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che fino all'anno 2019 veniva inclusa nel PEF la spesa inerente il verde pubblico e che, per quanto stabilito dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 sopra richiamata, tale costo non più ricompreso nel perimetro gestionale, come definito dall'art. 1, comma 1.2, deve essere separatamente evidenziato negli avvisi di pagamento della tassa rifiuti;

Ritenuto opportuno, al fine di non introdurre elementi di discontinuità nel processo di monitoraggio e recupero dei costi previsti nei piani finanziari precedentemente approvati, confermare il recupero

dei costi relativi all'attività di gestione del verde pubblico, dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento;

Dato atto che in sede di approvazione delle tariffe TARI 2023 era stata prevista una maggiorazione di euro 0,06 al metro quadrato a titolo di recupero costi relativi al servizio di gestione del verde pubblico, quantificato in circa euro 300.000 sulla base della spesa storica rilevata dai rendiconti della gestione 2019, 2020 e 2021;

Considerato che con decorrenza primo gennaio 2024 il Comune si è fatto carico di gestire direttamente il servizio di diserbo delle aree pubbliche comunali, in precedenza effettuato dal Consorzio Ecologico del Cuneese per una spesa quantificabile in euro 200.000;

Ritenuto, quindi, necessario provvedere alla copertura dei costi del nuovo servizio di diserbo aree pubbliche previo aumento da 0,06 a 0,10 euro al metro quadro della componente di recupero costi dell'attività esterna al perimetro gestionale del servizio integrato della gestione dei rifiuti, da evidenziare separatamente negli avvisi di pagamento come maggiorazione delle tariffe di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione;

Dato atto che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

Visto l'art. 18 del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa nella seguente modalità: *"Il tributo è versato in 3 rate scadenti il 31 luglio e il 31 ottobre dell'anno di competenza e il 31 gennaio dell'anno successivo al quale si riferisce."*

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147-conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Cuneo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,2024, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,2024, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Acquisito il parere dell'organo di revisione espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 relativamente alle tariffe TARI;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23/04/2024;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli;

DELIBERA

- 1) di recepire, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, maggiorate dell'importo di euro 0,10 al mq per il recupero dei costi della gestione del verde pubblico;
- 3) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario è assicurata, in via previsionale, con le tariffe di cui al punto precedente per € 9.810.703,00;
- 4) di dare atto che, ai sensi del comma 666 del citato art.1, alla Tassa sui rifiuti (TARI) così come determinato con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992, fissato nella misura del 5%;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative *UR1,2024* e *UR2,2024*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 6) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni atipiche sul tributo, di cui all'art. 13 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa all'ARERA, ai fini dell'approvazione, da Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) in qualità di ente territorialmente competente;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

	2024			2025		
	CUREG			CUREG		
	Costi del gestore/I diversi dal Comune	Costi del Comune/I	Ciclo Integrato IU (TOT IU)	Costi del gestore/I diversi dal Comune	Costi del Comune/I	Ciclo Integrato IU (TOT IU)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto per il servizio indifferenziato - CBT	567,744	7,794	575,538	499,173	7,794	496,969
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTR	390,580	380,580	771,160	340,580	380,580	721,160
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	242,514	1,473,701	1,716,215	241,542	1,473,701	1,715,243
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRO	2,931,594	344,750	3,276,344	2,819,294	344,750	3,164,044
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO ¹⁰ IU	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO ¹¹ IU	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - CO ¹² IU	-	-	-	-	-	-
Imposta sulla vendita di materiale ed energia derivata da rifiuti - AE	473,412	-	473,412	473,412	-	473,412
Fattore di sharing - B	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Imposta sulla vendita di materiale ed energia derivata da rifiuti dopo sharing - B(A)E	284,047	-	284,047	284,047	-	284,047
Risultato derivanti dai competitivi nazionali di dati utenti collettivi di compliance - AE	477,144	-	477,144	477,144	-	477,144
Fattore di sharing - A	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di sharing - B (Tot)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Costi derivanti dai competitivi nazionali di dati utenti collettivi di compliance dopo sharing - B(A)E(A)E	343,545	-	343,545	343,545	-	343,545
Componente a recupero relativo ai costi variabili - RCMI ¹⁰	-	34,078	34,078	-	38,755	38,755
Chiarimenti all'IVA indettabile - PARTE VARIABILE	-	592,287	592,287	-	582,064	582,064
Recupero della ITO (Imad) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 243/2021, 8.18	2.134.244	2.934.037	4.068.281	3.032.046	3.140.137	6.172.183
Costi dell'attività di approvvigionamento e di lavaggio - CCL	1,215,274	-	1,215,274	1,215,741	-	1,215,741
Costi per l'attività di gestione delle frotte e dei rapporti con gli utenti - CARC	1,929	239,594	241,523	239,594	239,594	481,188
Costi generali di gestione - CGO	993,102	62,473	1,055,575	1,053,053	62,473	1,115,526
Costi relativi alla quota di costi inesigibili - CCO	-	-	-	-	-	-
Altri costi - CD	613	-	613	-	-	-
Costi comuni - CC	995,644	302,069	1,297,713	1,000,000	302,069	1,302,069
Ammortamenti - Avm	4,991	2,285	7,276	7,281	2,285	9,566
Accantonamenti - Acc	861,304	374,840	1,236,144	1,021,844	374,840	1,396,684
di cui costi di gestione post-operatoria delle discariche	-	-	-	-	-	-
di cui per crediti	-	374,840	374,840	-	374,840	374,840
di cui per rischi e oneri derivanti da normativa di settore e/o dai caratteri di affidamento	-	-	-	-	-	-
di cui per altri rischi e oneri derivanti da normativa di settore e/o dai caratteri di affidamento	861,304	-	861,304	1,021,844	-	1,021,844
Rimborso del capitale investito - R	9,115	-	9,115	-	-	-
Rimborso delle immobilizzazioni in conto - R	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 - CR	846,408	377,128	1,223,536	1,021,544	377,128	1,398,672
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO ¹³ IU	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO ¹⁴ IU	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - CO ¹⁵ IU	-	-	-	-	-	-
Componente a recupero relativo ai costi fissi - RCMI ¹¹	-	18,373	18,373	-	24,433	24,433
Chiarimenti all'IVA indettabile - PARTE FISSA	-	292,100	292,100	-	312,479	312,479
Recupero della ITO (Imad) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 243/2021, 8.18	3.074.234	684,921	3,759,155	3.389,506	717,287	4,106,793
TOT (IVA + ITP) - prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 243/2021, 8.18	4.208.478	3,777,196	7,985,674	7,521,141	3,894,443	11,415,584
Stato IVA + ITP - dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 243/2021, 8.18	2.104,239	2,992,975	5,097,214	4,812,545	3,582,339	8,394,884
Grandezze tecnico-economiche						
Raccolta differenziata - R			48%			48%
Costo medio unitario - Costi / Kg			26,172,81			26,172,81
Costo medio unitario - Costi / Kg			33,48			33,48
Indicatore di riferimento (Costi/Kg) (Tabella con standard/costo medio unitario)			24,96			24,96
Coefficiente di produttività						
Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - P ₁			-0,10			-0,10
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per l'incenerimento e riciclo - P ₂			-0,20			-0,20
Totale - P			-0,30			-0,30
Coefficiente di produttività - (P ₁ + P ₂)			5,70			5,70
Valore del limite di crescita						
IP ₁			2,7%			2,7%
Coefficiente di recupero di produttività - IP ₂			0,10%			0,10%
Costi per l'incremento previsto della qualità - IQ ₁			0,03%			0,03%
Costi per la valorizzazione di modifiche del governo gestionale - IG ₁			0,03%			0,03%
Costi per decreto legislativo n. 114/20 - C ₁₁₄			0,03%			0,03%
Costi per recupero infrazione - C ₁₁			7,03%			7,03%
Incremento per la detrazione del limite con crescita della famiglia - (IP ₁ + IP ₂)			9,10%			9,10%
IP ₁			1,894			1,894
IP ₂			10,200			10,200
ITP ₁			6,427,682			6,427,682
ITP ₂			3,047,351			3,047,351
ITP ₃			9,999,034			9,999,034
ITP ₄			1,019			1,019
Totale (entrate tariffarie massima applicabili nel rispetto del limite di crescita) (Stato ITP₁ + ITP₂)			10,130,033			10,211,944
Indicatore di produttività (Stato ITP₁ + ITP₂)			3,134,244			3,032,046
Indicatore di produttività (Stato ITP₁ + ITP₂)			3,074,234			2,982,308
Componente di costo fisso di cui al comma 4.5 del MTR-2 - parte variabile			315,417			315,417
Componente di costo fisso di cui al comma 4.5 del MTR-2 - parte fissa			104,430			104,430
ITV - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021			5,963,864			5,774,740
ITV - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021			3,920,817			4,143,134
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021			9,884,681			9,917,874
Altri			500,000			500,000
Macro Indicatore E1			0,70			0,70
Classifica di partenza			734,241			1,288,620
Altri			88,000			0
Classifica di arrivo			40,000			81,000

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE ANNO 2024

NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	PARTE FISSA (A)	PARTE VARIABILE (B)	TARIFFA RIFIUTI (A+B)
1	0,66294	80,94576	81,60870
2	0,77896	124,11683	124,89579
3	0,87011	140,30598	141,17609
4	0,94470	172,68428	173,62898
5	1,01928	221,25174	222,27102
6 o più	1,07728	259,02643	260,10371

Le tariffe di cui sopra devono essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, fissato nella misura del 5% calcolata sulla tariffa rifiuti.

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2024

		PARTE FISSA (A)	PARTE VARIABILE (B)	TARIFFA RIFIUTI (A+B)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41193	0,91685	1,32879
2	Cinematografi e teatri	0,33109	0,73098	1,06206
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,46198	1,02337	1,48535
3.1	Aree scoperte	0,53128	0,00000	0,53128
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63138	1,40556	2,03694
5	Stabilimenti balneari	0,00000	0,00000	0,00000
6	Esposizioni, autosaloni	0,39268	0,88135	1,27403
7	Alberghi con ristorante	0,92396	2,05717	2,98114
8	Alberghi senza ristorante	0,78152	1,73763	2,51915
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi	0,86622	1,92351	2,78972
10	Ospedali	0,99326	2,20337	3,19663
11	Uffici, agenzie	0,99711	2,21694	3,21405
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,53898	1,20715	1,74613
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,08566	2,41222	3,49788
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,38595	3,08680	4,47275
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,63908	1,42227	2,06134
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,37055	3,04503	4,41558
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,83927	1,86921	2,70847
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,63138	1,41183	2,04320
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,83927	1,86921	2,70847
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,50048	1,11317	1,61365
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,63138	1,40034	2,03171
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,28873	9,53818	13,82691
23	Mense, birrerie, hamburgerie	3,73435	8,30805	12,04241
24	Bar, caffè, pasticceria	3,04908	6,77509	9,82418
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,12512	4,73463	6,85975
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,59769	3,55045	5,14814
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,52068	12,27203	17,79271
28	Ipermercati di generi misti	2,10972	4,68868	6,79840
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,32819	11,85850	17,18670
30	Discoteche, night club	1,47064	3,27477	4,74541

Le tariffe di cui sopra devono essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, fissato nella misura del 5% calcolata sulla tariffa rifiuti.